

imponne poi : « De todas mis cartas, registros y demas papeles y escrituras, que al presente huviere en la dicha Secretaria, os entregareys, collocandolos segun sus años en los caxones adonde tocaren, y cada seis meses de los que fueren juntando, componiendo en buen orden y forma el archivo.

« Tendreis especial cuydado de que todas las cartas y demas papeles esten intitutados por de fuera con el lugar de la data, a quien se han escrito, y en que año, y la persona que los mandó escribir, y el día que se recibieron, sin que por ningun caso haya descuydo ni omision en esto, paraque con mas facilidad se hallen quando se busquen.

« De los libros, registros y papeles que le requieren tendreis sus indizes ó alfabetos los demas pondreis por sus meses, y con distincion los de cada gobierno . . .

« Tendreis libro particular en que noteis las cartas y demas papeles, que se sacaren del archivo, y con que orden, y a quien se entregan ; y en el mismo hareis que escriba el recibo dellos y lo firme de su mano quien los llevare, y quando bolvieren a la vostra, borrareis el tal recibo.

« No permitereis se saque del archivo ninguna carta mia original in otro papel, libro o escritura que una vez haya entrado en el ni vos darei por vostra authoridad copia, ni traslado de ninguna destas cartas, papeles, libros ó escrituras, aunque no sean originales in autenticas sin que preceda orden por escrito de mi Virrey que es ó fuere, el qual guardareis . . . ».

Se a questę norme aggiungiamo le altre circa l'ordinamento delle carte, la rivendicazione di quelle asportate, e i versamenti, noi abbiamo veramente un trattatello d'archivistica edito da uno di quei monarchi, archivisti per eccellenza, che regnarono in Spagna (1).

Non molto dipoi, nel 1678, comparvero le « Regole e capitoli per l'eretione e mantenimento degli archivi publici della città di Piacenza e Parma » ec., che disciplinarono l'accesso a quegli archivi, la sala di studio, la comunicazione dei documenti, ec. (2).

4. ARCHIVI PONTIFICI. RIVENDICAZIONE. PRELAZIONE. — Né furon, del resto, i soli sovrani, che prendessero simili provvedimenti.

(1) LA MANTIA GIUSEPPE, *L'archivio della Segreteria dei vicerè di Sicilia e le istruzioni date dal re Filippo III nel 1642*, nell'Arch. stor. sicil. N. S. XLII, (1917), fasc. 3-4.

(2) BARONE NICOLA, *Prolegomeni dello scibile archivistico*. Napoli, Cozzolino, 1900, pp. 24-27.

I pontefici romani non furono da meno di loro nei tentativi, dapprima, di costituire un vero archivio della S. Sede, di cui il bisogno da secoli era sentito (1); nell'effettuazione, poi, di quell'impresa.

Sisto IV, della Rovere (1471-1484), per impedire la dispersione degli atti più preziosi, fondò l'archivio di Castel S. Angelo (2). I successori di lui ne curarono il mantenimento; e Clemente VIII, Aldobrandini (1592-1605) ne fece, nel 1592, dall'architetto e capo mastro Baldassarre Tellarini, da Lugo, arredare la sala rotonda, alla sommità del maschio, cogli armadi costruiti dal falegname Ambrogio Pizzoli, che vi si vedono ancora (3). In un ulteriore concentramento, nel 1799, l'archivio di Castel S. Angelo cessò d' esistere per essersi fuso con quello Vaticano, dopo avere avuto l'onore di essere retto da un Platina, da un Cobelluzzi, da un Alemanni, da un Confalonieri, da un Cartari, da un Fabretti, da un Antonelli, da un Garraffi, da Marino Zampini e finalmente da Gaetano Marini.

Procedendo, anche egli, alla reintegrazione degli Archivi pontifici, Giulio II, della Rovere (1503-1513), colla bolla del 18 agosto 1597 (4) prescrisse la restituzione alla Camera apostolica, nel termine di otto giorni, di tutti gli atti pubblici o privati, che potessero spettarle. Non trascese a comminazione di pene; ma si limitò a minacciare il sequestro delle carte. E, in pari tempo, prese cura dell'ordinamento dell'archivio della Camera apostolica e dell'archivio della guardaroba o vestiario.

Pio IV, Medici (1559-1566), come tutti i suoi predecessori, si sente tanto più premuto dal bisogno di conservare e concentrare le carte della S. Sede, e quindi dalla necessità di riprendere in esame i lontani ricordi del disegno d'Innocenzo III, in quanto sotto il suo

(1) MARINI GAETANO, *Memorie storiche degli archivi della S. Sede e della biblioteca ottoboniana*, ora riunita alla Vaticana. Opuscoli due (il secondo de' quali è dell'abb. Costantino Ruggieri). Roma, tip. Vaticana, 1825. Della storia degli archivi vaticani ha dato di recente un riassunto preciso nelle *Transactions of the Royal Historical Society di Londra* (IV.ª S. vol. 2.º dicembre 1918) il cardinale AIDANO GASQUET, archivista della S. Sede, ristampato nell'estratto: *British and allied Archives during the war*. Aberdeen, 1920, pp. 47 e ss.

(2) FABRE P., *Notes sur les archives du Château Saint-Ange*, nei *Mélanges d'archéologie et d'histoire*, XIII vol. 1893, pp. 3 e ss.

(3) CARUSI ENRICO, *Per l'archivio di Castel S. Angelo*: noticina di cronaca del 22 settembre 1592, nell'Archivio della R. Società romana di storia patria, vol. XLVII, 1924, pp. 321 e ss.

(4) CASANOVA EUGENIO, *La causa per l'archivio Medici Tornaquinci*, ne *Gli Archivi italiani*, VI, 1919, pp. 99 e ss.

pontificato il Concilio di Trento dà forma legale alla istituzione e conservazione dei libri parrocchiali e degli archivi ecclesiastici. Chiama, pertanto, nel 1565, il cardinale Amulio a presiedere alla raccolta e conservazione di quelle carte; ma l'imatura morte del prelado tronca, quasi sul nascere, quelle provvidenze. Le quali, però, furono subito riprese dal suo successore Pio V, Ghislieri (1566-1572); che, a ricomporre quel patrimonio archivistico disperso « in Palatio et Vestiario nostro, Bibliotheca item vaticana et arce S. Angeli » e presso privati, promulga la bolla del 19 agosto 1568, colla quale invita chiunque detenga atti spettanti alla Chiesa a presentarli a due delegati pontifici incaricati di levarne l'inventario, immobilizzandoli presso i detentori, *tamquam fidei commissis remanentibus, ita ut numquam sine Sedis Apostolicae speciali et expressa licentia inde amoveri, transferri aut alias immutari possint*. Quel provvedimento, ispirato dal card. Carlo Borromeo, che sappiamo diligentissimo intorno alle scritture ecclesiastiche, supera d'assai nella sua importanza tutti quelli del secolo e segna nella legislazione archivistica un progresso evidente. Non è più vera e propria rivendicazione quella che inculca; ma forte limitazione del diritto di proprietà e della libertà privata, giustificata per ora soltanto dalla presunzione che quegli atti siano pubblici. Tale quale, essa fu adottata dalla legislazione italiana, ove la troviamo espressa, non solamente per le materie archivistiche, ma altresì per quelle artistiche e bibliografiche. Sola, anzi, unica la legislazione italiana l'ha fatta sua sino a questo momento; e quindi può vantarsi di non aver mai deflesso dalla via segnatale quattro secoli addietro dalla civiltà. Certo, non ha ecceduto, come Pio V; il quale, nel timore di qualche resistenza, concesse ai propri delegati la facoltà d'introdursi *armata familia* nel domicilio persino di cardinali, duchi e privati, sospettati in possesso di atti, che rifiutassero di produrre. E, se ciò non bastasse a mettere in rilievo l'importanza di quella decretazione, il papa, certamente sotto l'influenza di menti superiori e di tutto il movimento degli studi, non tratta più soltanto dei *monumenta iurium*, ma per la prima volta tien conto, altresì, dei *monumenta rerum*.

Pio V, ancora, e Gregorio XIII, Boncompagni, (1572-1585), sempre nell'intento della centralizzazione degli archivi, si preoccupano di richiamare a Roma gli atti di Avignone, di Anagni, di Liegi. Con breve del 10 maggio 1566, Mario Lazzarini, di Amelia, era stato mandato ad Avignone per il ricupero di quelle carte, senza ottenerne se non la restituzione parziale. Gregorio XIII non riuscì invece nel 1575 a riavere le carte portate nel Belgio da Teodorico Ezio, da Liegi, segretario di Adriano VI. Sisto V, Peretti, (1585-1590), non fece che

confermare colla bolla 12 ottobre 1586 le disposizioni di tutti i suoi predecessori in fatto di ricupero di atti; ma, distratto da ben altre cure, non vi si applicò di preferenza, come questi.

Invece, compiuta la riforma dello Stato ed assicuratene l'amministrazione e la quiete da Clemente VIII, Paolo V, Borghese (1605-1621), trovò la forza necessaria per vincere tutte le interne riltanze, tutti gl'interessi particolaristici, e fondare, nel 1610, l'archivio Vaticano, in cui concentrare la massima parte degli atti della S. Sede, sinora da per tutto dispersi. Con chirografo del 20 dicembre 1611 egli dispose la prima immissione di carte; e col breve del 31 gennaio 1612 nominò custode del nuovo archivio Vaticano Baldassarre Ansedei e attribuì ai libri ed atti trasferitivi *eandem plenam et indubiam fidem in iudicio et extra ac ubique locorum adhiberi debere decernimus et declaramus, quae illis adhibentur si in veteri archivio praedicto asservati fuissent et asservarentur*. Inoltre, circondò quegli atti di tutte le cautele, le penalità, le minacce, inerenti ai beni ecclesiastici e segnatamente ai libri della Biblioteca vaticana, affinché non potessero essere asportati dalla nuova sede: *necnon eosdem libros in omnibus et singulis prohibitionibus, constitutionibus etiam sub censuris et poenis ecclesiasticis et temporalibus emanatis, quibus dictae Bibliothecae libri subiacent et comprehenduntur perpetuo subiicimus et subiectos esse et fore declaramus* (1).

Siccome, però, queste comminazioni in termini generali non promettevano di essere osservate rigorosamente di fronte alle ricerche, sempre più numerose ed insistenti degli studiosi, dei genealogisti e degli Stati stranieri, desiderosi di valersene nelle loro controversie contro la S. Sede, così il Pontefice fu costretto a ripetere e precisare tale divieto in un suo chirografo del 2 dicembre 1614, che per la prima volta pubblichiamo e corrisponde appuntino ai divieti di Filippo II (2).

(1) GASPAROLO FRANCESCO, *Costituzione dell'archivio vaticano e suo primo indice sotto il pontificato di Paolo V*. Manoscritto inedito di Michele Lonigo; in Studi e documenti di storia e diritto (Roma, tip. Vaticana), VIII, 1887, pp. 3 e ss.

(2) R. ARCHIVIO DI STATO IN ROMA, *Archivio Camerale*, Archivio Vaticano. Processo contro d. Michele Lonigo. « Volendo noi in ogni modo provvedere « alla conservatione delli libri dell'archivio novo da noi nella Biblioteca Vaticana « fabricato et oviare insieme agl'inconvenienti che ogni giorno nascer possono mentre « li detti libri si lasciano veder et ricever da ognuno a beneplacito loro; però co- « mandiamo a voi custode del detto nostro archivio sotto pena della disgratia nostra « et altre pene ad arbitrio nostro, che sotto qualsivoglia pretesto non lasciate veder « a chi si sia li detti libri per occasione di cercar bolle o altre scritture, neanco alli

per giustificare il titolo di Archivio segreto dato d'allora in poi a quello Vaticano. Anzi, in ordine a tale chirografo, il cardinale bibliotecario della Santa Sede, che n'era in pari tempo archivista, vale a dire il cardinale Scipione Borghese, redigendo nel 1616 il regolamento interno della Biblioteca e dell'Archivio Vaticano, che, parimente per la prima volta, vede qui la luce (1), v' inseriva il medesimo divieto.

« notarii della nostra Camera Apostolica o ad altri che vi potessero pretendere ra-
 « gione, o interesse per qualsivoglia indulto o privilegio a' quali con queste partico-
 « larmente deroghiamo, contentandosi però noi che ad istanza di detti notarii pos-
 « siate voi ricercar le scritture et bolle che per privati negotii vi saranno da essi di
 « tempo in tempo addimandate et con licenza nostra o de nostri ministri cioè The-
 « soriere et Commissario della nostra Camera lasciar copiar dette scritture et bolle
 « concernenti negotii privati a detti notarii, a' quali conserbiamo solo inviolabilmente
 « gl' emolumenti delle copie predette et transonti che si faranno con la licenza come
 « di sopra in omnibus et per omnia come in questa parte fin' hora hanno goduto et
 « posseduto, revocando nel resto ogni concessione indulto et privilegio che sopra il
 « governo et visione di detti libri a detti notarii fosse per il passato stato concesso
 « o potessero in qualunque modo pretendere. Dato nel nostro Palazzo di Monte-
 « cavallo questo dì 2 xbre 1614 del nostro Pontificato l'anno X^o.

« Paulus pp.³ V ».

(1) IVI. « Noi, Scipione card.l Borghese, Bibliothecario di S.ta Chiesa, a voi
 « offitiali et ministri della libreria Vaticana diamo l' infrascritti ordini :

« Li custodi, ogni giorno, che non sarà festa comandata o di palazzo, tengano
 « aperta la libreria almeno per tre hore, incominciando doppo un' hora di giorno.

« Nel qual tempo tutti gli offitiali si trovino nel luogo solito, che sarà la stanza
 « inanzi la libreria, per fare ciascuno quello che apparterrà all' offitio suo.

« Li correttori corregano diligentemente tutte le copie de' libri o transunti, che
 « doveranno entrare nella libreria o mandarsi fuori, collationandoli con gli originali.

« Li scrittori faccino copie de' libri maltrattati dal tempo; faccino indici e ti-
 « toli de' libri, senza portare a casa loro i codici, indici o altre scritture di libreria.

« Li Prefetti dell' Archivio disponghino le scritture con ordine conveniente, fac-
 « cino gl' indici; et non ammettino nessuno a veder dette scritture senza mandato
 « preciso, diretto al primo Custode.

« Li legatori riparino li libri contro l' ingiurie del tempo; et l' essercitio loro lo
 « faccino in luogo separato: acciò col strepito non turbino gl' altri offitiali.

« Li scopatori, ogni giorno, scopino la libreria et li libri; aprino le finestre in
 « tempo sereno; et le chiudino all' hore debite.

« Non sia lecito a quelli che vengono a studiare nella Vaticana di portar ca-
 « lamari et penne dentro alla libreria; ma li custodi assegnaranno a questi un luogo
 « nella stanza, dove stanno gli scrittori, et ivi gli daranno la commodità de libri,
 « che vorranno.

« Quando qualcheduno domandasse di copiare un trattato o un libro intiero, il
 « primo Custode ce l' avvisi, acciò si veda quello che converrà fare, etc.

« Il Card.l Borghese Bibliothecario ».

Queste ripetizioni avevano evidentemente lo scopo di frenare le indecate e pericolose richieste altrui e di costringere il personale, addetto all'archivio, ad uniformarsi alle norme, prescrittegli come suo dovere.

Pare che non se ne desse per inteso un valentuomo, erudito egregio, beneviso da tutti i Borghese e perciò pericoloso collega per coloro che volessero brigare per ottenerne le grazie, cioè don Michele Lonigo da Este, di cui il nome è assicurato alla storia della Biblioteca e dell'Archivio Vaticano dai molti manoscritti contenenti i suoi studi su quegli atti e codici. Volgarmente accusato d'illecito commercio colla sua padrona di casa, egli fu tolto di mezzo, i suoi libri e scritti sequestrati e passati alla Biblioteca, ove tuttora si conservano; e per quella colpa, per asportazione di libri dall'archivio, per comunicazione di atti a Stati e a individui senza autorizzazione superiore, fu, nel 1617, condannato alla pena di dieci anni di galera, commutata poi in carcere nel Castel S. Angelo; donde soltanto lo trasse il nuovo papa, Gregorio XV, Ludovisi (1621-1623) (1).

Questo episodio ha un certo valore se si consideri collegato alla storia della nuova creazione paolina: poichè dimostra come, a prescindere dal resto, si dovesse ricorrere alla violenza, all'esempio clamoroso per vincere certe abitudini e abusi. D'allora in poi, se ne verificarono, certamente, come sempre e da per tutto se ne verificano, ma la S. Sede non ebbe più a intervenire con nuove sanzioni. Perciò negli editti del Camerlengo della S. R. C. in materia di carte, poste in vendita, che si ripetono nei due secoli seguenti non scorgiamo più per alcuni anni se non una semplice azione di polizia, di vigilanza, senza coercizione, come nei tempi precedenti. Tali, ad esempio, gli editti del 30 settembre 1704 e del 14 maggio 1712 e le prescrizioni di Benedetto XIII, Orsini (1724-1730).

Sicchè il successore di Gregorio XV, Urbano VIII, Barberini (1623-1644), potè rivolgere altrove la propria attenzione e dar sesto a tutta la materia archivistica della città di Roma, ch'era venuta lentamente preparandosi nel medesimo turno di tempo, segnatamente riguardo alla conservazione degli archivi notarili. A Firenze, sin dal 1559 il duca Cosimo I de' Medici, svolgendo le medesime cure intorno a provvidenze che abbiamo trovate in funzione da secoli a Firenze stessa, a Siena, a Bologna, ec. aveva già raccolto oltre a 22.000 schede o protocolli dei notari del dominio, dal secolo XI a suo tempo, in quel-

(1) Dalle citazioni precedenti risulta che abbiamo avuto la fortuna di rintracciare quel processo che il Gasparolo aveva invano ricercato da per tutto fuorchè dove era.

l'archivio antecosimiano, che costituisce oggi ancora una delle gemme più preziose dell'archivio e della storia fiorentini. Urbano VIII, con bolla del 16 novembre 1625 *Pastoralis officii*, istituì nell'alma Roma l'Archivio generale urbano, dal proprio nome intitolato, per rimediare ai danni e fastidi recati ai sudditi suoi *ex multiplicitate et diversitate Notariorum Urbis et aliquorum etiam ex eis imperitia et negligentia ac instrumentorum et aliarum scripturarum confusione ac incuriosa custodia* ed all'offesa recata alla fede pubblica dalle falsità e frodi perpetrate; e vi raccolse le copie degli atti, che man mano erano stipulati dai notari (1). Poco più di mezzo secolo dipoi, Innocenzo XI (Odescalchi) con motuproprio del 10 gennaio 1682 erigeva l'archivio della Dataria apostolica (2) per completare per allora l'organizzazione archivistica papale.

5. — Altrove, invece, continuano a svolgersi in quegli anni le norme giuridiche in fatto di archivio, di cui l'iniziativa era stata sinora tenuta dai romani pontefici.

La figura del fidecommesso in favore della collettività, sorta sotto Pio V, raggiunge il proprio perfezionamento in Toscana, ove abbondano allora i genealogisti e i compilatori di spogli dagli archivi, che davansi in massa al macero. Gli Ammirato, il Della Rena, l'Incisa, il Sangallo, lo Strozzi, ec. sono di quel tempo, come sono di quel tempo ancora e Giugurta Tommasi, già da noi citato, e Celso Cittadini, che tengono loro bordone da Siena.

A questo ultimo erudito è dovuto il bando del 20 ottobre 1601, col quale il Collegio di Balìa di quest'ultima città proibisce di contrattare e vendere manoscritti, che interessino il pubblico e i privati, senza averli presentati all'archivista della Biccherna, e averne ottenuto licenza per iscritto. Prescrive, inoltre, che l'archivista, imbatendosi in scritture pubbliche, le ritenga « come cosa già iniquamente « tolta de' pubblici archivi et all' hora nuovamente ritrovata »; e, quanto alle private, chiami a sè coloro, cui si riferiscano o interessino, e ne concordi colle parti il prezzo, obbligando il venditore a cederle per quel prezzo all'interessato, cui viene a costituire come una preferenza, un diritto di prelazione.

Da questa preferenza in favore dell'interessato soltanto, alla preferenza in favore delle supreme ragioni della cultura il passo è breve,

(1) GUASCO LUIGI, *L'archivio storico del Comune di Roma*. (Roma, Cugiani, 1919), p. 65 e ss.

(2) *Erectio archivii datariae apostolicae. Romae, 1682.*